

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni

Funzionario
incaricato

E. Genazzi

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091 814 17 11
elio.genazzi@ti.ch

**Ai Municipi dei
Comuni ticinesi**

Bellinzona

ottobre 2007

Ns. riferimento

Vs. riferimento

--

Circolare SEL/ULSA n. 10-07/3

Subappalti pubblici nei Comuni - Le responsabilità del Comune

Gentili signore ed egregi signori Sindaco,
gentili signore ed egregi signori municipali,

dalla Commissione Tripartita cantonale in materia di libera circolazione, istituita dal Consiglio di Stato per osservare l'evoluzione del mercato del lavoro, nel corso dell'estate abbiamo ricevuto alcune segnalazioni riguardanti delle irregolarità nell'applicazione della Legge cantonale sugli appalti riscontrate nell'ambito delle attività di alcuni Comuni.

Riteniamo di segnalare la questione tramite circolare in quanto le conseguenze dei casi non si limitano all'interesse particolare del singolo Comune, bensì più in generale concernono il rispetto degli accordi bilaterali.

a. Il Problema:

Nell'ambito di alcune opere pubbliche attribuite da Comuni si constata come i lavori attribuiti ad una determinata ditta tramite regolare delibera in base alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) non vengano poi svolti direttamente dalla ditta deliberataria, malgrado le condizioni d'appalto non prevedessero alcuna clausola di subappalto.

Si tratterebbe di un problema di particolare attualità che si verifica da qualche tempo, con una certa regolarità. Quando ciò avviene l'irregolarità è evidentemente da addebitare agli imprenditori, agli artigiani e talvolta anche ai progettisti. Ciò non toglie la responsabilità dell'ente pubblico, al quale competono i controlli, soprattutto nel caso in cui è committente dell'opera. Se infatti all'imprenditore viene assegnata una commessa, a meno che non sia stabilito altrimenti, per principio il committente la deve eseguire in proprio.

b. Le Regole:

- **Il Codice svizzero delle obbligazioni**, all'art. 364, prevede che *“Egli (l'appaltatore n.d.r.) è tenuto ad eseguire personalmente l'opera od a farla almeno eseguire sotto la sua direzione personale”*.

Inoltre nelle leggi applicabili alle commesse appaltate da committenti ticinesi riscontriamo le seguenti basi giuridiche:

- **la Legge sulle Commesse pubbliche (LCPubb)** del 20 febbraio 2001. all'art. 24 indica come:

Subappalto

Art. 24 Il subappalto è vietato salvo se ammesso negli atti di gara; ogni subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla presente legge.

Per requisiti si intendono quelli che deve rispettare lo stesso appaltatore, in base alla LCPubb, tenuto conto del Contratto intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994 / 15 marzo 2001.

- **Il Regolamento d'applicazione della legge sulle commesse pubbliche (RLCPubb)** del 20 febbraio 2001 **e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)** del 15 marzo 2001 12 settembre 2006 precisa inoltre:

Subappalto

Art. 36 Se gli atti di gara prevedono la possibilità di subappalto, valgono le seguenti condizioni:

- a) il concorrente deve allegare all'offerta la distinta dei subappaltatori che con lui collaboreranno nell'esecuzione della commessa. Per ogni subappalto potrà essere indicato un solo nominativo. Tutti i subappaltatori indicati nell'offerta devono essere in possesso individualmente dei requisiti richiesti dalla legge;
- b) il concorrente, con il consenso del committente e in casi motivati, ha la facoltà di cambiare il subappaltatore;
- c) l'ente appaltante ha la facoltà di verificare in ogni momento il rispetto dei singoli contratti fra l'appaltatore e i suoi subappaltatori.

Risulta quindi chiaro che per tutte le commesse pubbliche messe in concorso in Ticino:

1. il subappalto è vietato, se non previsto dagli atti d'appalto;
2. se previsto dagli atti d'appalto, i concorrenti e gli eventuali subappaltatori devono rispettare oltre a tutti i requisiti posti dalla Legge, anche diverse condizioni particolari (RLCPubb, art. 36);
3. in ogni caso la verifica che non ci sia subappalto o, se ammesso, che sia conforme alle condizioni, spetta chiaramente al committente (nei casi specifici, al Comune).

c. Alcune utili indicazioni:

Appare evidente che il rispetto delle suesposte condizioni vada a favore sia di una sana economia, sia della sicurezza del lavoro, ma anche in quello, non indifferente, della qualità delle opere eseguite.

Quindi anche nel loro interesse i Comuni e gli enti pubblici più in generale, sono tenuti ad ossequiare, nell'ambito delle proprie commesse, un controllo efficace e sistematico tramite il proprio personale preposto, rispettivamente i progettisti incaricati.

A tal fine appare importante che nelle diverse fasi dello svolgimento della singola commessa pubblica siano messe in atto quei provvedimenti atti alla salvaguardia dei citati interessi. In particolare:

- I. ***Definendo chiaramente, sin dall'elaborazione dei Capitolati d'appalto e dei Moduli d'offerta, quali siano le opere particolari per le quali venga autorizzato il subappalto;***
- II. ***Verificando, durante il controllo delle offerte che precede la delibera, che le condizioni di legge e le prescrizioni particolari poste dal bando siano ossequiate anche dai subappaltatori;***
- III. ***Riprendendo adeguatamente nel contratto con la ditta deliberataria i nominativi delle ditte subappaltatrici e le relative condizioni di subappalto;***
- IV. ***Controllando in modo efficace e sistematico, durante lo svolgimento delle opere, che sul cantiere sia effettivamente presente mano d'opera autorizzata, ossia appartenente alla ditta deliberataria, rispettivamente che soltanto le opere particolari previste a contratto siano eseguite dalle ditte subappaltatrici.***

Sicuri della collaborazione e restando a vostra disposizione, cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI


Il Capo Sezione:

E. Genazzi



Il Capo ufficio dei lavori sussidiati
e degli appalti:

P. Minoretti



Copia per conoscenza a:

- Commissione Tripartita cantonale in materia di libera circolazione, Residenza;
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro, all'att. del Capo ufficio Federico Del Don, Residenza

La presente circolare è pubblicata all'indirizzo www.ti.ch/sel - direttive.